

# Imposta preventiva, distribuzione di dividendi tra gruppi societari, modifiche in vista sulla procedura di notifica



**Alfredo Hatz**

Bachelor of Science SUPSI  
in Economia aziendale  
Fiduciario finanziario  
Studio di consulenza fiscale e aziendale  
Fiduciaria Fontana a Chiasso

**Depositata l'iniziativa parlamentare n. 13.479 la quale propone un cambiamento sostanziale della procedura al fine di tutelare la piazza finanziaria svizzera e promuovere la competitività fiscale a livello internazionale**

## 1.

### Introduzione

Durante la seduta della scorsa primavera le Camere federali hanno dato seguito all'iniziativa n. 13.479 "Precisazione della prassi di lunga data nell'ambito della procedura di notifica prevista dalla legge sull'imposta preventiva" depositata a dicembre del 2013. L'iniziativa si prefigge un cambiamento legislativo sull'imposta preventiva nell'ambito della notifica di dividendi tra gruppi societari. Una recente sentenza del Tribunale federale ha modificato l'interpretazione del legislatore portando conseguentemente l'Amministrazione federale delle contribuzioni (di seguito AFC) a modificare la propria prassi e inasprire le procedure nel caso di ritardi nella presentazione della notifica. Questa situazione penalizza notevolmente la piazza imprenditoriale svizzera. L'iniziativa si prefigge da un lato di mantenere intatto il concetto garante dell'imposta preventiva, dall'altro agevolare e rendere più flessibile e meno dispendiosa in termini economici e burocratici la notifica per le società.

## 2.

### I dividendi infragruppo nella legge sull'imposta preventiva

Secondo l'articolo 132 capoverso 3 della Costituzione federale (di seguito Cost.) e l'articolo 1 capoverso 1 della Legge federale su l'imposta preventiva (di seguito LIP) la Confederazione riscuote alla fonte un'imposta preventiva (di seguito IP) sui redditi da capitali mobili, sulle vincite alle lotterie e sulle prestazioni d'assicurazioni, inoltre a determinate condizioni è possibile la notifica della prestazione imponibile in sostituzione al pagamento dell'imposta.

L'articolo 4 capoverso 1 LIP elenca le categorie di capitali mobili soggetti all'IP, in particolare alla lettera *b* rientrano i redditi da azioni, le quote sociali in società a garanzia limitata o anonima da azioni, le quote sociali in società a garanzia limitata o cooperative, i buoni di partecipazione e godimento, emessi da una persona domiciliata in Svizzera. L'articolo 9 capoverso 1 LIP offre una definizione di domicilio in Svizzera, mentre l'articolo

4 LIP determina le società domiciliate in Svizzera come: "tutte le persone giuridiche o società commerciali senza personalità giuridica aventi la propria sede statutaria in Svizzera o che, di fatto, hanno la direzione o svolgono un'attività in Svizzera".

In ragione degli articoli 4 capoverso 1 lettera *b* e 9 capoverso 1 LIP la legge assoggetta i dividendi versati da una società domiciliata in Svizzera a terzi. Sono altresì soggetti i dividendi versati a società appartenenti al medesimo gruppo domiciliate in Svizzera o all'estero. Inoltre in combinazione alla LIP è stata emanata l'Ordinanza federale sull'IP (di seguito OIPrev) la quale disciplina i termini e le particolarità delle procedure in materia d'IP. Tale testo introduce la definizione di dividendi all'interno di un gruppo. L'articolo 26a capoverso 1 OIPrev stabilisce che una società può considerarsi appartenente ad un gruppo quando esiste un rapporto di partecipazione con un'altra società di almeno il 20%. In questo caso, tramite istanza, si può versare il dividendo senza dedurre l'IP.

L'obiettivo dell'IP è di combattere l'evasione fiscale tramite un'imposizione alla fonte dei redditi in maniera anticipata prima che il beneficiario possa usufruire totalmente della prestazione. L'IP assume funzione di garanzia per le autorità competenti ai fini della tassazione. Questa funzione è assolta attraverso la traslazione dell'imposta (articolo 14 capoverso 1 LIP), il debitore della prestazione in denaro è obbligato a eseguire la trattenuta sulla prestazione a scapito del beneficiario della stessa, qualunque esso sia secondo il concetto d'imposta autentica<sup>[1]</sup>. Spetterà in seguito al beneficiario della prestazione annunciarsi alle autorità competenti, producendo la documentazione necessaria al fine di adempiere le condizioni per il rimborso della stessa IP, secondo il principio di auto accertamento<sup>[2]</sup> tipico di quest'imposta.

L'obiettivo della legge, anche nel caso dei dividendi infragruppo, è quello di assicurare questi redditi a una corretta tassazione, tuttavia nel caso dei gruppi societari questa pratica oltre ad avere un aspetto tributario, assume anche una dimensione diversa, fatta di concorrenza fiscale e sicuramente anche di adattamento al contesto fiscale internazionale. Lo sgravio fiscale dei dividendi assume particolare importanza in termini di competitività fiscale tra paesi. Nell'Unione europea, secondo

la Direttiva europea madre/figlia (Direttiva n. 90/435/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990), esiste già la possibilità di sgravare i dividendi tra società collegate. In questo senso la Svizzera dovrebbe assicurare la propria competitività in ambito europeo ma anche internazionale, offrendo una legislazione fiscale in grado di garantire condizioni quadro per lo meno alla pari con i Paesi concorrenti.

Per i redditi da capitali mobili, nei quali sono inclusi i dividendi, il credito fiscale nasce con la scadenza della prestazione imponibile (articolo 12 capoverso 1 LIP) ovvero con il pagamento del dividendo dal debitore della prestazione al beneficiario. In seguito l'IP scade entro trenta giorni dalla nascita del credito fiscale (articolo 16 capoverso 1 lettera c LIP). Sugli importi scaduti è dovuto un interesse di mora (articolo 16 capoverso 2 LIP) il cui tasso d'interesse è stabilito dall'AFC. Tale interesse si situa attualmente intorno al 5%<sup>[3]</sup> come stabilito dall'Ordinanza concernente l'interesse di mora in materia d'imposta preventiva.

Il contribuente ha due possibilità per l'esecuzione del proprio obbligo fiscale, la prima attraverso il pagamento ordinario dell'imposta (articolo 12 e seguenti LIP) oppure tramite la notifica della prestazione imponibile (articoli 1, 19 e 20 LIP). Dapprima daremo una panoramica sulla procedura ordinaria per poi soffermarci in seguito sulla notifica della prestazione imponibile oggetto di questo contributo.

### 3. La procedura ordinaria

Il primo passo della procedura è costituito dall'obbligo fiscale incombente al debitore svizzero della prestazione (di seguito "debitore") il quale è tenuto a dedurre dall'importo lordo la corrispondente aliquota dell'IP, nel caso dei crediti mobili il 35% (articolo 13 lettera a LIP), versandolo all'AFC. Il montante restante, rappresentato dal 65% sarà corrisposto al beneficiario della prestazione (di seguito beneficiario). Tra gli obblighi del

debitore rientra il dovere di produrre e consegnare dati e la documentazione necessaria al beneficiario al fine di permettere a quest'ultimo di esercitare il proprio diritto al rimborso dell'IP (articolo 14 capoverso 2 LIP).


Il passo successivo è responsabilità del debitore, il quale è tenuto ad annunciarsi spontaneamente all'AFC come contribuente (articolo 38 capoverso 1 LIP) presentando giustificativi e rendiconti, pagando la relativa IP prima della scadenza, oppure eseguendo la notifica sostitutiva (articolo 38 capoverso 2 LIP) (cfr. Figura 1).

Le condizioni base richieste ai soggetti fiscali per ottenere il rimborso dell'IP sono sancite al capo secondo della LIP e prevedono: (i) presentazione scritta della richiesta di rimborso alle autorità competenti (articolo 29 capoverso 1 LIP) (ii) al momento della scadenza il contribuente deve possedere il diritto di godimento sui valori patrimoniali che hanno generato il reddito (articolo 21 lettera a LIP), (iii) l'istanza può essere presentata al più presto dopo la fine dell'anno civile in cui è scaduta la prestazione imponibile (articolo 29 capoverso 2 LIP) e al più tardi entro i tre anni successivi alla fine dell'anno civile in cui è scaduta la prestazione imponibile (articolo 32 capoverso 1 LIP).

Da evidenziare inoltre che il rimborso non è ammesso se la sua concessione consentirebbe un'elusione d'imposta (articolo 21 capoverso 2 LIP). Inoltre una mancata dichiarazione del reddito colpito dall'IP o la relativa sostanza che l'ha generato, prevede una preclusione alla procedura di rimborso (articolo 25 LIP).

Le procedure a dipendenza del soggetto coinvolto (persona fisica o persona giuridica) assumono una propria forma distintiva. La persona fisica deve innanzitutto presentare la richiesta di rimborso presso le autorità fiscali cantonali (articolo 30 capoverso 1 LIP). Il reddito gravato dall'IP e la sostanza che l'ha generato devono figurare nella relativa dichiarazione d'imposta

Figura 1: Versamenti e rimborsi IP (Fonte: sito web AFC, rielaborazione propria)



dell'anno in oggetto (articolo 23 LIP). Al momento della scadenza il contribuente deve avere il domicilio in Svizzera (articolo 22 capoverso 1 LIP).

Per le persone giuridiche la richiesta di rimborso deve essere fatta presso l'AFC (articolo 30 capoverso 2 LIP). Come per le persone fisiche, i valori che hanno generato i redditi devono essere stati contabilizzati e la società deve avere la propria sede in Svizzera al momento della scadenza della prestazione.



Per il contribuente residente fiscalmente in Svizzera (persona fisica o persona giuridica) solitamente l'IP rappresenta un'imposizione provvisoria, infatti, attraverso una corretta applicazione della procedura di rimborso, l'importo trattenuto è totalmente restituito al beneficiario. Solitamente i rimborsi sono concessi come computo sulle imposte cantonali per le persone fisiche, mentre per le persone giuridiche sono versati in contanti direttamente dall'AFC al beneficiario (articolo 31 LIP).

Nel caso contrario, quando il contribuente non adempie le condizioni di legge perché non ha presentato la richiesta, o non soddisfa i requisiti (frequentemente nel caso di una mancata dichiarazione dei redditi), il rimborso non è concesso (articoli 23 lettera b e 25 lettera b LIP), tuttavia le imposte dirette (sul reddito e sul patrimonio) continuano ad essere dovute. In questi casi per lo meno l'IP assolve una funzione cautelativa rispetto agli evasori, essendo in grado di tassare, seppur in maniera minima, i redditi non dichiarati ed elusi al fisco.

Nel caso in cui il contribuente è rappresentato da una persona fisica o una società domiciliata all'estero, le condizioni di rimborso risultano più articolate. In aggiunta alla corretta richiesta di rimborso il contribuente estero deve essere in grado di provare che tali redditi siano stati dichiarati alle autorità competenti del proprio Paese di residenza. In aggiunta quest'ultimo deve avere sottoscritto, e deve essere entrata in vigore, una convenzione per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio (di seguito CDI) con la Svizzera. In tali disposizioni deve essere previsto il rimborso parziale o totale dell'IP. A causa di queste condizioni cumulative spesso per il contribuente estero l'IP rappresenta un'imposizione definitiva.

A titolo informativo sono descritte le sanzioni previste dalla legge sull'IP, le quali prevedono, la sottrazione d'imposta commessa al fine di procacciare un profitto a se o a un terzo (articoli 61-64 LIP) punibile con la multa fino a 30'000 franchi e se il triplo dell'imposta sottratta supera tale limite, la multa sarà dello stesso importo, inoltre si applica l'articolo 14 della

Legge federale sul diritto penale amministrativo (di seguito DPA) che prevede in questi casi o la multa o la detenzione. È fatto salvo il caso della truffa qualificata in materia fiscale che può anche prevedere entrambe le sanzioni, la detenzione e la pena pecuniaria.

In modo analogo è perseguibile la messa in pericolo dell'imposta, se chiunque compromette l'applicazione legale, ad esempio non annunciandosi come contribuente o non fornendo gli attestati necessari, oppure rilasciando attestazioni inesatte è punibile con una multa fino a 20'000 franchi ed è applicabile l'articolo 14 DPA come al caso della sottrazione d'imposta e in aggiunta anche l'articolo 16 il quale prevede nel caso di deterioramento, distruzione o distrazione di documenti al fine di trarne un vantaggio a se o a terzi, una multa fino a 30'000 franchi o la detenzione. In casi eccezionali è prevista anche l'applicazione dell'articolo 285 del Codice penale per i soggetti che rendono difficile, impediscono o rendono impossibile l'esecuzione di una verifica contabile o di un controllo ufficiale.

L'articolo 63 LIP prevede una multa di 10'000 franchi per chi non ottempera all'obbligo di trasferire l'imposta, intenzionalmente o per negligenza. Infine l'articolo 64 LIP prevede una multa fino a 5'000 franchi per chi contravviene a una prescrizione d'ordine, non adempiendo una condizione per autorizzazione speciale, oppure contravviene alle prescrizioni o non osserva decreti e istruzioni di carattere generale della LIP o dell'OIPPrev (capoverso 1), è inoltre punito in egual modo anche chi agisce con negligenza (capoverso 2).



#### 4.

##### La procedura della notifica sostitutiva

Nel caso dei capitali mobili il debitore dell'IP ha la possibilità di adempiere i suoi obblighi fiscali attraverso la notifica sostitutiva del pagamento dell'imposta (di seguito notifica) conformemente agli articoli 1 capoverso 1 e 20 LIP.

Questi articoli introducono la possibilità di preferire la notifica nel caso in cui il pagamento dell'IP causi "complicazioni inutili o rigori manifesti". Questa possibilità è stata concessa fin dall'introduzione dell'IP nel gennaio 1967. La procedura è regolata dall'OIPPrev, la quale specifica all'articolo 24 i casi di applicazione previsti<sup>[4]</sup>, in questa sezione non è fatto riferimento alla procedura dei dividendi infragruppo. Infatti, per quanto riguarda la notifica nel caso di prestazioni di dividendi tra gruppi di società, l'OIPPrev introduce un articolo specifico, il 26a. L'articolo

definisce i soggetti e le condizioni per accedere alla procedura. Possono usufruire di questo diritto le società di capitali, le società cooperative, gli investimenti collettivi di capitale, l'ente pubblico, questa entità deve partecipare nella ragione minima del 20% al capitale di una società di capitali o di una società cooperativa che compie il pagamento del dividendo. Anche in questo caso il capoverso 3 evidenzia che la procedura è ammessa esclusivamente nel caso che è accertato che la società di capitali o cooperativa, l'investimento collettivo di capitale, l'ente pubblico sul quale dovrebbe gravare l'imposta ha diritto al rimborso secondo l'omonima legge e ordinanza. L'articolo fornisce un termine alla società contribuente per la presentazione dei relativi moduli, trenta giorni (capoverso 3) e introduce la riscossione dell'imposta posticipata nei casi in cui vi è stato un accesso abusivo alla procedura di notifica, oltre che preservarsi l'apertura di un procedimento penale (capoverso 4).

L'obiettivo principale della notifica è quello d'evitare al contribuente, dove accertato il diritto al rimborso, l'uscita di liquidità a fronte di un'IP non dovuta e la complicazione per le conseguenti pratiche amministrative dichiarative rispettivamente di rimborso che ne derivano.

La notifica ha due principali aspetti positivi: (i) le società possono evitare di perdere importanti liquidità aziendali necessarie per lo svolgimento della propria attività imprenditoriale evitando inoltre pratiche amministrative supplementari che si traducono in successivi tempi e costi; (ii) dal canto suo l'AFC è sgravata di un importante onere amministrativo considerando l'aspetto sempre più globale che questi gruppi societari assumono e la conseguente frequenza con cui i pagamenti di dividendi tra società facenti parte del medesimo gruppo sono effettuati.

La procedura di notifica dei dividendi infragruppo si differenzia tra il caso di gruppi con casa madre e filiale con sede in Svizzera (di seguito "procedura svizzera") e il caso di gruppi con la sede della casa madre situata all'estero e la o le filiali in Svizzera (di seguito "procedura estera"). Di seguito viene presentata una descrizione di entrambe le procedure dal punto di vista del debitore della prestazione rispettivamente nel caso del beneficiario della stessa.

#### 4.1.

##### La procedura svizzera

Per le società svizzere che intendono applicare la procedura di notifica per prestazioni di dividendi infragruppo per la prima volta, devono presentare la normale dichiarazione dei redditi, se l'AFC accerta che esiste il diritto al rimborso secondo articolo 20 LIP e articolo 26a OIPrev il richiedente è autorizzato a inviare il pertinente modulo di notifica all'AFC.

La procedura è sollecitata dal beneficiario della prestazione, la società madre, la quale impartirà le direttive alla società figlia per eseguire il pagamento del dividendo senza detrarre l'aliquota dell'IP inviandogli il Formulário 106<sup>[5]</sup> "istanza per sostituire il pagamento dell'imposta preventiva mediante notifica per dividendi proveniente da partecipazioni di almeno 20%" (di seguito Formulário 106). Il Formulário 106 deve essere debitamente compilato con i dettagli societari e quelli riguardanti la prestazione.

La filiale, una volta ricevuto il Formulário 106, compilerà a sua volta la parte di propria competenza, come per la casa madre. A questo punto dovrà inviare il Formulário 106 entro trenta giorni dalla scadenza dei dividendi. Inoltre con l'invio del Formulário 106, come stabilito dall'articolo 21 OIPrev, ogni società anonima o società a garanzia limitata deve consegnare entro trenta giorni dall'approvazione dei conti annuali una copia del rapporto di gestione o del conto annuale e una distinta sul Modulo ufficiale 103 "Imposta preventiva sul reddito delle azioni, dei buoni di partecipazione e di godimento svizzeri" (di seguito Modulo 103) dove si evince il capitale esistente alla fine dell'esercizio, la data dell'assemblea generale, l'ammontare e la scadenza della ripartizione dell'utile, e a pagare l'imposta sui redditi nel caso in cui dalla decisione della ripartizione dell'utile derivi una prestazione imponibile (articolo 21 lettera b), come appunto nel caso di un pagamento di dividendi infragruppo. Con la consegna dei due formulari 103 e 106 la società ha ottemperato ai propri obblighi fiscali in materia di IP.



#### 4.2.

##### La procedura estera

Nel caso del gruppo estero oltre ai testi di legge LIP e OIPrev entra anche in materia l'Ordinanza concernente lo sgravio fiscale dei dividendi svizzeri da partecipazioni determinanti in società straniere (di seguito Ordinanza sgravio dividendi svizzeri).

La procedura per il gruppo estero si differenzia da quella del gruppo svizzero, per una supplementare richiesta preventiva all'AFC per accedere alla possibilità di presentare la notifica, la quale se concordata ha validità di tre anni (articolo 3 capoverso 1 Ordinanza sgravio dividendi svizzeri). La società di capitali o la cooperativa svizzera inoltra all'AFC i Moduli 823/823B/823C<sup>[6]</sup> debitamente compilati prima che i dividendi giungano a scadenza. L'AFC prende in esame la richiesta verificando che le opportune condizioni siano soddisfatte, questo dipenderà dal Paese verso il quale la prestazione in denaro sarà eseguita. A seconda del Paese coinvolto entreranno in considerazione i pertinenti accordi e i relativi moduli da compilare. Per i Paesi che non hanno sottoscritto una CDI con la Svizzera, lo sgravio dei dividendi è escluso.

Se è ottenuta l'autorizzazione, è comunicata per iscritto direttamente dall'AFC alla società e ha una validità di tre anni e può essere rinnovata (articolo 3 capoverso 4 Ordinanza sgravio dividendi svizzeri). Una volta ottenuta l'autorizzazione per accedere alla procedura di notifica, la società di capitali o coope-

rativa dovrà presentare spontaneamente entro trenta giorni dalla scadenza dei dividendi, l'apposito Modulo 108 "Comunicazione per sostituire il pagamento dell'imposta preventiva svizzera sui dividendi provenienti da partecipazioni ragguardevoli detenuti da una società di capitali estera" (di seguito Modulo 108) allegando anche il Modulo 103 e infine come per la procedura svizzera anche il conto annuale, in particolare quando dalla decisione della ripartizione dell'utile deriva una prestazione imponibile come nel caso del pagamento dei dividendi (le altre condizioni che richiedono questa procedura sono elencate all'articolo 21 OIPrev). Con l'invio della documentazione sopraelencata all'AFC la società ha ottemperato ai propri obblighi fiscali come nel caso del pagamento dell'imposta.

## 5.

### Le implicazioni del mancato rispetto del termine di notifica

Le conseguenze per il mancato rispetto del termine utile per la presentazione dei moduli hanno identiche conseguenze nei casi di un gruppo svizzero o estero. Il termine di trenta giorni rappresenta un termine perentorio, scaduto tale termine la società perde il diritto alla notifica sostitutiva e deve procedere alla procedura ordinaria<sup>[7]</sup>. Inoltre sono dovuti interessi di mora dalla data entro la quale l'imposta era dovuta (trentuno giorni dopo la prestazione) e la data in cui l'imposta verrà effettivamente pagata (articolo 16 capoverso 2 LIP). Quest'applicazione avviene per non creare disparità tra i contribuenti che non avendo diritto ad accedere alla notifica, inoltrando senza diritto una richiesta di notifica conseguentemente respinta dall'AFC, abbiano nel frattempo usufruito, nell'attesa che la procedura amministrativa faccia il suo corso, di un vantaggio economico derivante dai giorni d'interesse guadagnati sul capitale non versato.

## 6.

### Le differenze tra la legge e la prassi dell'AFC: la sentenza del Tribunale federale

L'attuale procedura ha avuto in particolare diverse interpretazioni in seno all'articolo 26a capoverso 2 OIPrev. L'articolo fa chiaramente riferimento a un termine di trenta giorni per la presentazione dei moduli dopo la scadenza della prestazione imponibile, tuttavia non è chiaro se tale termine è da considerarsi ordinatorio, quindi senza conseguenze nel suo mancato rispetto o se invece tale termine rappresenti un termine legale e quindi perentorio, il cui mancato rispetto conduce a delle conseguenze legali. Leggendo l'articolo e interpretando il testo di legge, appare abbastanza chiaro che tale termine lascia intravedere il suo carattere legale, tuttavia sono sorti dei dubbi, poiché l'AFC nel passato ha accordato nella prassi diverse interpretazioni a quest'articolo. Quest'ultime hanno dato motivo di confusione, più che per il testo di legge in se.

L'AFC, anche in considerazione del corto termine di trenta giorni utile per presentare i moduli, che oltretutto devono essere compilati oltre che dal debitore della prestazione anche dal beneficiario, ha interpretato il termine dell'articolo di cui sopra in chiave ordinatoria, ovvero permettendo l'accettazione di domanda anche presentate in ritardo (dove vi è comunque sempre la condizione che la richiesta di notifica sostitutiva è accettata solo se i requisiti formali sono adempiuti) e soprattutto non fatturando interessi di mora.

In questo scenario il Tribunale federale ha emesso una sentenza che ha condizionato fortemente la procedura e in particolar modo le conseguenze nel caso di un mancato rispetto del termine di trenta giorni per la presentazione dei moduli.



La sentenza risale al 19 gennaio 2011<sup>[8]</sup>. Il Tribunale federale ha preso posizione su un caso di sgravio di dividendi nell'ambito di un gruppo internazionale, pronunciandosi inequivocabilmente sul carattere perentorio del termine di trenta giorni, inoltre evidenziando che l'accesso alla procedura di notifica è permesso esclusivamente nel caso esista il diritto al rimborso e che siano cumulativamente soddisfatte più condizioni come richiesto dalla legge. Tra queste condizioni rientra la presentazione del Modulo 108 nel caso dei gruppi esteri o Modulo 106 nel caso del gruppo svizzero entro trenta giorni da quando la prestazione è scaduta. Se tale termine non è rispettato, cade irrevocabilmente la possibilità di ricorrere alla notifica sostitutiva e subentra la procedura ordinaria con il relativo prelevamento (tardivo) dell'IP e la conseguente applicazione degli interessi di mora.

A seguito di questa sentenza, molte società hanno reagito e sono corse ai ripari inviando all'AFC numerose notifiche su dividendi già scaduti, riferite contemporaneamente a diversi anni. Tuttavia la stessa AFC, applicando la legge alla lettera e constatando la presentazione tardiva di tali moduli, li ha respinti e ha costretto le società a ricorrere alla procedura ordinaria e fatturando elevati interessi di mora.

Questo cambiamento di prassi da parte dell'AFC ha sollevato parecchie perplessità, in particolare molte società coinvolte nella procedura hanno fatto ricorso contro la decisione dell'AFC di non accettare le presentazioni tardive dei moduli, ma soprattutto di non poter più ricorrere alla procedura di notifica vedendosi inoltre addebitati interessi di mora a un tasso attuale del 5%. Questo interesse pare molto elevato e ormai non più congruo agli attuali tassi vigenti nel mercato dei capitali<sup>[9]</sup>. Tra questi, in particolare in sei casi, i quali rappresentano da soli crediti per un interesse di mora di circa 170 milioni di franchi riconducibili a un credito d'IP di circa 1.95 miliardi di franchi, sono in attesa di giudizio presso il Tribunale federale. Oltre a questi altri 194 procedimenti sono pendenti presso l'AFC la quale prima di esprimersi attenderà di conoscere il giudizio del Tribunale federale sui sei casi più importanti.

Il tema centrale sollevato dai ricorrenti si fonda sul fatto che l'AFC abbia, di fatto, cambiato la propria prassi inasprendola improvvisamente. Il secondo tema portato dai ricorrenti, si basa fondamentalmente sul concetto che applicare interessi di mora (oltretutto molto elevati) su importi d'IP non dovuti sia contro il senso stesso della legge. In quest'ambito il legislatore ha colto in primo luogo la necessità di modificare la procedura per evitare l'insorgere di queste casistiche, secondariamente s'intende, semmai fosse possibile trovare una soluzione nell'interesse di tutte le parti coinvolte. In questo senso l'iniziativa parlamentare n. 13.479 depositata al Consiglio nazionale trova la sua applicazione.

## 7. **L'iniziativa parlamentare n. 13.479 "Precisione della prassi di lunga data nell'ambito della procedura di notifica prevista dalla legge sull'imposta preventiva"**

L'iniziativa intende modificare i termini legali del termine utile per presentare all'AFC la domanda di notifica. Attualmente il termine di trenta giorni ha carattere perentorio, anche se l'AFC fino alla sentenza del Tribunale federale di cui sopra, accettava nella propria prassi domande presentate in ritardo, lasciando comunque aperta la via della notifica. Questo *modus operandi* si è però scontrato con la sentenza del Tribunale federale e ha spinto l'AFC a modificare attraverso le proprie procedure e decisioni il carattere perentorio del termine. Conseguenza logica di questo è che le domande presentate in ritardo non sono più state accettate, costringendo così le società coinvolte a essere tassate in via ordinaria oltre a vedersi addebitati interessi di mora.

Il progetto preliminare dell'iniziativa propone due aggiunte al testo di legge: una in ambito nazionale e una a livello internazionale. In ambito nazionale intende porre un'aggiunta all'articolo 20 capoverso 2 LIP, includendo, come riferimento ai termini previsti dall'ordinanza per presentare all'AFC la richiesta di applicazione della procedura, un termine ordinario. Nell'ambito internazionale s'intende apportare la stessa modifica alla Legge federale concernente l'esecuzione delle convenzioni internazionali concluse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione. Aggiungendo la lettera *d*<sup>bis</sup> al capoverso 1 dell'articolo 2, specificando che i termini per la notifica della ripartizione di un dividendo costituiscono un termine ordinario. L'iniziativa richiede inoltre l'introduzione delle basi legali per punire i trasgressori del termine ordinario con la multa disciplinare, considerata secondo l'iniziativa, lo strumento più adatto in risposta ad una violazione dei termini legali.

L'iniziativa non ha previsto alcun termine transitorio, siccome la modifica non penalizzerebbe gli interessati dalla procedura. La nuova legislazione inoltre dovrebbe essere applicabile a tutti i casi ancora aperti, e dove è stata inflitta una decisione al pagamento degli interessi di mora, bisognerà inserire le opportune basi legali per permettere la restituzione di tali importi.


Rispetto all'attuale procedura con l'iniziativa s'intende ancorare nella legge il fatto che il termine a disposizione per la presentazione della notifica sia inequivocabilmente ordinario. Questo per permettere, se soddisfatte le condizioni materiali, di poter ricorrere alla notifica anche nei casi

in cui i moduli sono presentati in ritardo. Questa possibilità rappresenterebbe un vantaggio per le società coinvolte, le quali non dovrebbero versare l'IP né tantomeno gli interessi di mora, potendo così trattenere e disporre della liquidità in seno alle società.

### 7.1. **Il Rapporto della commissione**

Sul tema dell'iniziativa la Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale (di seguito CET-CN) ha elaborato un Rapporto esplicativo pubblicato il 10 novembre 2014[10]. Il Rapporto oltre a fornire le linee guida sul tema, fornisce fatti e cifre sullo stesso e presenta il progetto preliminare.

Come si evince dallo stesso Rapporto nel 2013, l'AFC ha ricevuto 18'017 moduli per la notifica, a fronte di 72'669 dichiarazioni spontanee d'IP (questa cifra comprende sia la procedura ordinaria sia la notifica), possiamo quindi dedurre che circa il 25% delle richieste inoltrate si riferisce a una notifica. Le dichiarazioni del 2013 rappresentavano 83.8 miliardi di franchi d'IP, generando un corrispondente gettito per l'erario di 23.5 miliardi di franchi. Di questo gettito il 15% è rappresentato da distribuzioni di dividendi di partecipazioni azionarie. Si veda in proposito la Tabella 1 dove si denota l'evoluzione di queste cifre negli ultimi quattro anni, 2010-2013.



**Tabella 1:** Evoluzione dichiarazioni spontanee IP 2010-2013  
(Fonte: Rapporto esplicativo iniziativa n. 13.479)

Anno	Dichiarazioni spontanee IP
2010	56'764
2011	62'622
2012	65'524
2013	72'669

Nella Tabella 2 sono riassunti i numeri di moduli presentati con riferimento alla procedura di notifica per l'intervallo 2010-2013:

**Tabella 2:** Notifiche presentate per il periodo 2010-2013  
(Fonte: Rapporto esplicativo iniziativa n. 13.479)

Anno	Notifiche presentate
2010	13'430
2011	14'921
2012	15'827
2013	18'017

Sempre nel 2013 l'AFC ha inflitto multe e fatturato interessi di mora per un totale di 323 milioni di franchi, questo per la totalità delle procedure riguardanti l'IP (quindi non solo per la notifica). Da notare però che inclusi nei 323 milioni di franchi sono emerse 36 fatture nell'ambito delle 18'017 procedure di notifica pari a 266.4 milioni di franchi a fronte di crediti d'IP non dichiarati per oltre 3.1 miliardi di franchi. Le cifre sopra elencate sono utili e forniscono un'idea sulla portata economica di questa procedura, rispettivamente delle entrate economiche che rappresentano per lo Stato.

## 7.2.

### La proposta della maggioranza

La maggioranza della commissione giudica sproporzionate le conseguenze della legge nel caso di una non osservanza del termine di trenta giorni per la presentazione dei moduli relativi alla notifica. In particolare la maggioranza della commissione evidenzia come questa pratica sia lesiva per la piazza economica svizzera e auspica una soluzione non burocratica e favorevole all'economia, per questo motivo si rende necessaria una precisazione nell'ambito della procedura di notifica per l'IP. La commissione chiede che il mancato rispetto del termine non comporti un automatico passaggio alla procedura ordinaria, bensì il ritardo dovrebbe essere sanzionato con una multa disciplinare.

L'entrata in vigore proposta dalla maggioranza è retroattiva dall'anno civile 2011, questo in risposta alle critiche sorte in seguito alla sentenza del Tribunale federale, che ha cambiato, di fatto, la prassi dell'AFC. Questa entrata in vigore permetterebbe alle società che possedevano un diritto alla notifica di recuperare gli interessi di mora addebitati ed eventualmente già versati.

## 7.3.

### La proposta della minoranza

In primo luogo la minoranza non riconosce un discostamento tra la legge e l'ordinanza riguardanti l'IP e la prassi adottata dall'AFC. La minoranza afferma che il termine di trenta giorni per la presentazione della notifica è sempre stato perentorio e che va mantenuto tale per non sconvolgere la sistematica dell'IP. Secondo la minoranza permettere una notifica tardiva (anche

applicando la multa disciplinare) sarebbe troppo permissivo e in contrasto con l'obbligo dichiarativo presente nell'attuale legislazione di riferimento. Infine la minoranza solleva anche una problematica di disparità tra soggetti fiscali; per le società con diritto alla notifica il termine sarebbe di tipo ordinatorio, mentre per le società che devono versare l'IP a contanti come previsto dalla procedura ordinaria, il termine di dichiarazione continuerebbe a essere perentorio.

La minoranza riconosce che l'attuale termine di trenta giorni per scadenza della prestazione imponibile è troppo breve e propone di aumentare questo periodo a novanta giorni dalla nascita del credito fiscale. Questo termine deve essere applicato a tutte le procedure dichiarative, sia per la notifica sia per la procedura ordinaria, questo per garantire una parità di trattamento. Inoltre vuole estendere le tempistiche utili per la presentazione del modulo ufficiale di ricorso alla procedura di notifica da trenta giorni a un anno.

Per l'entrata in vigore la minoranza si suddivide in due fronti:

- la minoranza I che in considerazione dei numerosi casi in sospeso presso il Tribunale federale, considera l'applicazione di una retroattività più estesa ovvero anche precedenti all'anno civile 2011, purché il credito fiscale o quello che si riferisca agli interessi di mora non siano caduti in prescrizione o cresciuti in giudicato prima del 1. gennaio 2013;
- la minoranza II desidera rinunciare alla retroattività, affermando che l'applicazione della stessa andrebbe a mettere in discussione la certezza del diritto, inoltre critica la proposta della minoranza, in quanto verrebbe meno il diritto di eguaglianza sancito dalla Costituzione federale applicando, di fatto, una prassi diversa per i casi in sospeso e quelli cresciuti in giudicato.

## 7.4.

### Le previsioni d'impatto economico dell'iniziativa

L'impatto economico elaborato nel Rapporto esplicativo prende in considerazione le proposte della maggioranza e minoranza combinandole con le tre proposte di entrata in vigore (maggioranza, minoranza I e minoranza II). Ognuna di queste combinazioni (in totale sei possibilità) offre una stima d'impatto economico. In particolare bisogna rendere attenti che si tratta di calcoli stimati sulla base delle cifre in possesso da parte dell'AFC sul numero di procedure, interessi di mora applicati, casi in sospeso, tempistiche dei singoli casi. I fattori che entrano in gioco sono dunque molteplici e a rendere le stime ancora più difficili sono le entrate in vigore che avrebbero effetto retroattivo.

## 7.5.

### La proposta della maggioranza: entrate in vigore diverse

Le ripercussioni finanziarie varierebbero da zero franchi nel caso dell'entrata in vigore proposta dalla minoranza II (senza retroattività) fino a 500 milioni di franchi nel caso della proposta della minoranza I (retroattività estesa) e di 104 milioni di franchi, nel caso di un'entrata in vigore secondo la maggioranza (retroattività fino all'anno civile 2011). Queste stime sono state eseguite prendendo in considerazione a campione le dichiarazioni tardive o le dichiarazioni non pervenute per il periodo 2007-2014 rappresentanti circa 10 miliardi di franchi

di dividendi, i quali corrispondono a un credito d'IP per 3.5 miliardi di franchi e addebiti d'interessi di mora per 368 milioni di franchi. Queste campionature sono state applicate agli attuali interessi di mora contabilizzati dall'AFC che ammontano ora a 500 milioni di franchi, e in base alle scadenze dei dividendi sono emersi gli importi di cui sopra, i quali secondo la proposta della maggioranza, dovrebbero essere restituiti.



### 7.6.

#### La proposta della minoranza: entrate in vigore diverse

Per la proposta di entrata in vigore della minoranza, la logica e il relativo calcolo seguito sono gli stessi applicati al precedente paragrafo, in questo caso i risultati emersi sono anche influenzati dall'estensione del termine da trenta giorni a novanta giorni. Per valutare chi beneficerebbe della nuova legislazione si è verificato chi ha presentato la notifica nei sessanta giorni conseguenti alla scadenza del termine, a tali soggetti gli interessi di mora andrebbero restituiti.

Con la retroattività proposta dalla maggioranza, gli interessi di mora da restituire ammonterebbero a 35 milioni di franchi, concernenti domande presentate nei sessanta giorni dalla scadenza del termine, retroattive fino a crediti fiscali scaduti in passato fino all'anno civile 2011. Con la retroattività della minoranza i tali rimborsi salirebbero a 101 milioni di franchi, domande presentate nei sessanta giorni successivi alla scadenza, ma con retroattività estesa su prestazioni imponibili non ancora prescritte o cresciute in giudicato prima del 1. gennaio 2013. Nell'ultima ipotesi con la retroattività della minoranza II, non vi sarebbe alcun impatto finanziario essendo la retroattività negata.

**Tabella 3:** Compendio sull'impatto economico dell'iniziativa n. 13.479 (Fonte: Rapporto esplicativo iniziativa n. 13.479)

	Attuazione in base alla proposta di	
	Maggioranza	Minoranza
Retroattività		
Maggioranza	104 milioni di franchi	35 milioni di franchi
Minoranza I	500 milioni di franchi	101 milioni di franchi
Minoranza II	Nessuna	Nessuna

Tramite comunicato stampa del 12 dicembre 2014, la CET-CN ha posto in consultazione il progetto preliminare, la consultazione è terminata il 6 marzo 2015. In seguito la commissione intende presentare il progetto al Consiglio nazionale durante la sessione d'estate 2015.

### 7.7.

#### Primi esiti dell'iniziativa parlamentare

Intanto nel periodo previsto per la consultazione, dal 12 dicembre 2014 al 6 marzo 2015, la Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle finanze (di seguito CDCF) ha fornito il proprio giudizio con una lettera alla CET-CN<sup>[11]</sup>. Considerando le risposte fornite, gli stessi si dimostrano molto prudenti e considerano una modifica della legge non prioritaria. Nel caso l'iniziativa sfociasse in legge, prediligerebbero la linea meno incisiva, prevenendo un'estensione dei termini come proposta dalla minoranza del Consiglio nazionale, sia per la procedura di notifica sia per la procedura ordinaria. La retroattività proposta è categoricamente respinta, essa viene considerata dannosa per lo stato di diritto e per le finanze federali. Se la retroattività dovesse essere comunque applicata, opterebbero per la retroattività limitata, al fine di mitigare l'impatto economico per le casse dello Stato.

La CDCF giustifica e motiva le proprie scelte, in particolare viene sottolineato che l'attuale procedura è considerata giusta, in quanto la riscossione normale è la regola mentre la notifica sostitutiva è considerata l'eccezione. Il numero di notifiche presentate tardivamente, solo il 5%, evidenzia la scarsa priorità che questa modifica di legge dovrebbe avere. Infine una recente sentenza del Tribunale amministrativo federale del 28 gennaio 2015<sup>[12]</sup> la quale in sintesi reputa l'attuale termine di perenzione giustificato in quanto assolve la funzione di garanzia dell'IP e allo stesso tempo assume un carattere di uguaglianza fiscale rispetto alla notifica sostitutiva, allo stesso modo garantisce entro un termine consono il diritto al rimborso del contribuente stesso.

I giudizi espressi dalla CDCF sono per un verso sorprendenti, in quanto in sostanziale controtendenza con il Consiglio federale il quale ha recentemente lanciato una riforma della Legge federale su l'imposta preventiva (cfr. Capitolo 9 del presente articolo). Sicuramente questo giudizio rappresenta solo una delle parti chiamate a esprimersi, pertanto allo stato attuale resta difficile capire dove l'iniziativa parlamentare potrà arrivare.

### 8.

#### Un tema, due iniziative

Sempre in Parlamento, al Consiglio degli Stati il 10 dicembre 2013 è stata depositata un'altra iniziativa inerente l'IP, la n. 13.471 dal titolo "Procedura di notifica. Modifica della legge sull'imposta preventiva al fine di eliminare gli ostacoli burocratici".

Similmente alla n. 13.479, l'iniziativa vuole modificare il testo di legge della LIP. A differenza dell'altra iniziativa, nello specifico si propone un'aggiunta al capitolo riferito agli interessi di mora (articolo 16 LIP) introducendo un capoverso 2<sup>bis</sup> il quale vieta l'applicazione d'interessi di mora in caso di un ritardo nella presentazione della notifica, fatta salva la possibilità di aprire un procedimento penale (articolo 64 LIP inosservanza di prescrizione d'ordine), il quale condurrebbe verosimilmente a una multa disciplinare. Inoltre per mantenere intatta la possibilità

al contribuente di ricorrere alla notifica nonostante la presentazione tardiva dei moduli è fatta un'aggiunta al capoverso 2 dell'articolo 20 LIP, anche in questo caso con la possibilità di un procedimento penale (articolo 64 LIP).

Le due iniziative sono simili e nascono entrambe come conseguenza della sentenza del Tribunale federale, perseguono lo stesso obiettivo, anche se percorrono strade diverse, evitare interessi di mora per i gruppi societari dove le condizioni per l'esenzione sono presenti. L'iniziativa n. 13.471 "Procedura di notifica. Modifica della legge sull'imposta preventiva al fine di eliminare gli ostacoli burocratici" è stata depositata il 10 dicembre 2013 dal consigliere agli Stati Paul Niederberger, mentre l'iniziativa n. 13.479 "Precisazione della prassi di lunga data nell'ambito della procedura di notifica prevista dalla legge sull'imposta preventiva" oggetto di questo articolo è stata depositata solo tre giorni dopo, il 13 dicembre 2013 dal consigliere nazionale Urs Gasche.



Come si evince dalle date le iniziative sono state depositate quasi in simultanea, anche se in camere diverse, in aggiunta toccano lo stesso tema, per questo motivo, come si evince dal Rapporto della commissione (pagina 4) è stato deciso che i dibattiti inerenti l'iniziativa n. 13.471 resteranno sospesi fin quando l'iniziativa n. 13.479 sfocerà in un progetto di atto legislativo, questo a conferma che entrambe le iniziative toccano lo stesso tema e i relativi testi di legge ed è dunque sconsigliata la loro azione simultanea.

A conferma di questa necessità d'aggiornamento della legge, il Consiglio federale con un comunicato stampa del 17 dicembre 2014, nell'ambito dell'IP lancia la riforma per il rafforzamento del mercato dei capitali. Con questa riforma il Consiglio federale intende strutturare in maniera maggiormente differenziata la riscossione dell'IP. A Berna probabilmente si è compreso che un'imposta che non tiene conto delle complessità odierne è destinata a causare complicazioni in un contesto economico svizzero, ma anche nelle relazioni economiche verso l'estero. L'obiettivo principale della riforma è il passaggio dal principio del debitore al nuovo principio dell'agente pagatore. Il Consiglio federale precisa inoltre che queste modifiche porteranno l'IP ad assumere un ruolo maggiormente rafforzato del concetto d'imposta di garanzia. Il Consiglio federale ha messo in consultazione l'avamprogetto, la cui procedura di consultazione è terminata il 31 marzo 2015.

## 9. Conclusioni

L'iniziativa vuole in primo luogo permettere alle società che non rispettano i tempi utili per la notifica di poter comunque percorrere la via della notifica senza dover pagare gli interessi di mora sugli importi scaduti, questo permetterebbe alle società di non perdere importanti liquidità aziendali nello stesso tempo evitando dispendiose pratiche amministrative in termini finanziari e di tempo. Dal punto di vista dell'AFC permetterebbe di risparmiare costi dovuti alle numerose pratiche amministrative che non potrebbero usufruire della notifica, ma dovrebbero seguire l'iter della tassazione ordinaria e del conseguente rimborso.

Questa modifica di legge inoltre sarebbe vista di buon occhio all'interno del panorama internazionale con riferimento all'Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l'Unione europea e i vari accordi bilaterali conclusi dalla Svizzera con altri Stati, i quali già prevedono reciprocamente uno sgravio sui dividendi. Tuttavia la legislazione elvetica si confronta ancora con la problematica degli elevati interessi di mora (5%!) cosa che non avviene nelle altre giurisdizioni per cui un chiarimento della procedura di notifica assumerebbe un ruolo molto importante, permettendo alle società coinvolte di avere una certezza sulla procedura da seguire per evitare l'applicazione degli interessi di mora.



Sulle potenziali conseguenze economiche dell'iniziativa, se dovesse diventare legge, avrà in particolar modo influenza il tipo di retroattività applicata, in tal senso il dibattito resta acceso.

Certamente negare la retroattività (come proposta dalla minoranza II) sarebbe la soluzione più semplice evitando all'AFC un carico supplementare di pratiche amministrative dovute al rimborso degli interessi di mora già incassati ed eviterebbe nel frattempo un'importante uscita per le casse della Confederazione, fatto questo apprezzabile considerando le forti difficoltà con cui lo Stato deve confrontarsi in termini di debito pubblico<sup>[13]</sup>. Applicando invece una retroattività contenuta (maggioranza) o estesa (minoranza I) l'impatto economico non sarebbe trascurabile. Certamente la retroattività è stata proposta al fine di permettere ai casi ancora in sospeso di essere sgravati dagli interessi di mora, volontà questa interpretabile in una ricerca di eguaglianza fiscale, ma che rischia di ottenere il risultato opposto. Infatti, da un lato, si permetterebbe di correggere una procedura applicata in modo particolarmente rigoroso in passato, prassi questa legata a un concetto di legge fondamentalmente sbagliato che costringe i contribuenti a versare l'IP su prestazioni per le quali non è dovuta. D'altro canto modificando

la legge al fine di porre rimedio a questa controversia si rischia di entrare in contrasto in primo luogo con il principio d'egualianza (articolo 8 Cost.), nello specifico giuridica, alla base di ogni Stato di diritto, secondariamente si getterebbero anche dei dubbi sulla certezza del diritto riferito alle procedure. Probabilmente la soluzione più percorribile dovrà essere trovata in un compromesso tra la necessità di modificare la legge per risolvere le problematiche esistenti ed evitare l'insorgere di nuove, ma nello stesso tempo non creando disparità tra i soggetti fiscali coinvolti nella procedura attuale e futura. Il compito è tutt'altro che facile, vedremo se l'Assemblea federale sarà in grado di assolverlo e con quali tempistiche riuscirà a presentare un progetto di legge adatto a risolvere i numerosi casi in attesa di giudizio.

Entrambe le iniziative depositate, lanciano un segnale chiaro di cambiamento, esortando il legislatore a fare chiarezza, avendo intuito che la procedura non è più adatta al contesto economico attuale. L'aspetto dello sgravio di dividendi in seno ai gruppi societari, come emerge dalle recenti problematiche richiede degli aggiornamenti volti a semplificare le procedure e non penalizzare eccessivamente gli attori economici. Le modifiche in atto sull'IP sul fronte delle iniziative e della riforma lanciata dal Consiglio federale evidenziano l'importanza che assume quest'imposta. Resta prioritario mantenere una posizione competitiva e attrattiva a tutti i livelli, ma in particolare modo in termini fiscali, potendo offrire le condizioni quadro ideali alla piazza imprenditoriale svizzera, restando nel contempo molto attrattivi per le società estere e in particolare modo per i grandi gruppi.

La volontà che nasce dai nostri organi legislativi ed esecutivi, evidenzia alcuni aspetti deboli dell'attuale legislazione dell'IP. Si attenderanno gli esiti delle consultazioni e delle conseguenti votazioni. Certamente la legge sull'IP è destinata a cambiare in un futuro prossimo.

#### Per maggiori informazioni:

Iniziativa parlamentare n. 13.479, Precisazione della prassi di lunga data nell'ambito della procedura di notifica prevista dalla legge sull'imposta preventiva, 13 dicembre 2013, in: [http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch\\_id=20130479](http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20130479) [13.04.2015]

Iniziativa parlamentare n. 13.471, Procedura di notifica. Modifica della legge sull'imposta preventiva al fine di eliminare gli ostacoli burocratici, 10 dicembre 2013, in: [http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch\\_id=20130471](http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20130471) [13.04.2015]

Rapporto sull'iniziativa parlamentare n. 13.479, Rapporto esplicativo della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale, 10 novembre 2014, in: [http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/documents/2638/13.479-iv.pa.-Imposta-preventiva\\_Rapporto-espl\\_it.pdf](http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/documents/2638/13.479-iv.pa.-Imposta-preventiva_Rapporto-espl_it.pdf) [13.04.2015]

#### Elenco delle fonti fotografiche:

<http://www.giornalettismo.com/wp-content/uploads/2013/08/berlusconi-condannato-sentenza-mediasec-cassazione1.jpg> [13.04.2015]

<http://www.rsi.ch/news/svizzera/Frenata-sul-salario-minimo-2611717.html> [13.04.2015]

[http://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/4/4a/Sala\\_del\\_Consiglio\\_nazionale.jpg](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/4/4a/Sala_del_Consiglio_nazionale.jpg) [13.04.2015]

[http://v2.suedostschweiz.ch/var/upload/news/image/76191\\_640.jpg](http://v2.suedostschweiz.ch/var/upload/news/image/76191_640.jpg) [13.04.2015]

[http://www.bger.ch/it/tf\\_entr\\_6.jpg](http://www.bger.ch/it/tf_entr_6.jpg) [13.04.2015]

<http://images.nzz.ch/eos/v2/image/view/643/-/text/inset/203186ce/1.13536086/1337106038/bundesgericht-lausanne-original.jpg> [13.04.2015]

<http://images.nzz.ch/eos/v2/image/view/643/-/text/inset/94c890e6/1.18303340/1400176056/steuern.jpg> [13.04.2015]

<http://images.nzz.ch/eos/v2/image/view/643/-/text/inset/45b3f417/1.18446523/1418824660/bundeshaus-taube-2.jpg> [13.04.2015]

**[1]** In quanto l'imposta viene riscossa qualunque sia la capacità economica del beneficiario della prestazione imponibile.

**[2]** Prevede la presentazione di rendiconti e giustificativi richiesti, oltre al pagamento dell'imposta.

**[3]** Per pagamenti tardivi d'IP dal 1. gennaio 1997, per il periodo precedente fino al 31 dicembre 1996 l'interesse di mora è del 6%.

**[4]** La notifica sostitutiva del pagamento è possibile; a) quando l'imposta accertata in un controllo ufficiale o di una verifica dei libri contabili riguarda prestazioni maturate in anni anteriori; b) a emissione o aumento di valore nominale di azioni, di quote sociali, o di certificati di quote in società cooperative mediante scioglimento di riserve della società; c) distribuzione di dividendi in natura o di eccedenze di liquidazione mediante cessione dell'attivo; d) trasferimento della sede all'estero.

**[5]** Si veda: <http://www.estv.admin.ch> [13.04.2015]. Da notare che i Moduli 105 e 106 hanno identico

nome, tuttavia il 106 funge per l'istanza in caso di una partecipazione minima del 20%.

**[6]** Modulo 823 per le partecipazioni Svizzera-USA, Modulo 823B per le partecipazioni riguardanti la Svizzera e uno Stato con il quale essa ha stipulato una CDI; Modulo 823C per le partecipazioni riguardanti la Svizzera e uno Stato con il quale ha stipulato l'Accordo sulla fiscalità del risparmio.

**[7]** L'AFC ha pubblicato sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (n. 16, 26 gennaio 2015, anno 133) un promemoria concernente l'IP, nel quale ribadisce che il ritardo nell'inoltro dei moduli prevede il pagamento dell'imposta.

**[8]** Sentenza TF n. 2C\_756/2010.

**[9]** In riferimento alla decisione della BNS (Banca Nazionale Svizzera) del dicembre 2014, di applicare tassi di interesse negativi sui conti correnti delle banche commerciali (-0.25%). Alla luce di questa decisione i tassi di mora applicati dall'AFC appaiono totalmente sproporzionati in riferimento alla

politica monetaria seguita dalla Confederazione.

**[10]** Rapporto esplicativo della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale sull'iniziativa parlamentare n. 13.479, Precisazione della prassi di lunga data nell'ambito della procedura di notifica prevista dalla legge sull'imposta preventiva.

**[11]** CDCF, 13.479 Initiative parlementaire "impôt anticipé. Clarification de la procédure de déclaration" (Prise de position par rapport au projet de consultation), Berna, 5 marzo 2015, in: [http://www.fdk-cdf.ch/fr-ch/150305\\_paiv\\_gasche\\_stn\\_fdkv\\_uz\\_f.pdf](http://www.fdk-cdf.ch/fr-ch/150305_paiv_gasche_stn_fdkv_uz_f.pdf) [13.04.2015].

**[12]** Sentenza TAF n. A-1878-2014.

**[13]** Finanza Cifre rosse, e ora si tira la cinghia: Corriere del Ticino del 12 febbraio 2015, pagina 6.